CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Nel giorno e ora risultanti dalle apposizioni delle firme digitali dei relativi legali rappresentanti di seguito indicati (ovvero sostituti a norma di legge come risultanti dalle firme digitali), tra le seguenti pubbliche amministrazioni:

PREMESSO

- che il D.Lgs 267/00 prevede l'esercizio delle funzioni e servizi comunali attraverso forme associate di Enti locali;
- che le LL.RR. 11/2012 e 3/2014 promuovono e definiscono l'associazionismo tra i Comuni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio regionale, in particolare la L.R. 3/2014 mediante l'Unione di Comuni;
- che la Regione Piemonte in data 1 dicembre 2008 ha promulgato la legge n.32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)";

- che la finalità di detta legge regionale è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs n.42/2004 citato; che al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della commissione locale per il paesaggio;
- che al successivo art. 4 della legge regionale e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs n.42/2004, vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della commissione locale per il paesaggio, da istituirsi preferibilmente in forma associata.
- che con D.G.R. del 1 dicembre 2008 n.34-10229 e successiva D.G.R.
 16 dicembre 2008 n. 58-10313 dette condizioni e criteri sono ulteriormente specificati.
- Che con deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640 Legge regionale 32 - Legge regionale 32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 sono state stabilite "Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il

- paesaggio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio";
- Che per garantire maggior efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, la Regione si auspica che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui, come espressamente richiesto anche nella legge regionale.
- Che, come indicato nelle disposizioni regionali, i Comuni nel costituire queste aggregazioni dovranno verificare di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, così come individuati dagli studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l'essere appartenuti ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storicoculturali-insediativi, etc..).
- Che la scelta di associarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni locali per il paesaggio) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non

- perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;
- che l'Unione ed i Comuni hanno manifestato la volontà di continuare a svolgere in forma associata le attività inerenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed istituire la Commissione locale per il paesaggio, come già in precedenza svolte;
- che l'Unione ed i Comuni interessati hanno approvato la presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
- Unione dei Comuni "Unione Montana Valle Varaita" deliberazione
 n. XX del XXX;
 - Comune di XXXX deliberazione n. XX del XXXX; ------
 - Comune di XXXX deliberazione n. XX del XXXX; ------

•

 che, con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto	
Art. 1 – Oggetto	

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e conseguente istituzione della Commissione locale per il paesaggio e definisce altresì i rapporti tra i contraenti.

Art. 2 – Finalità-----

1. La gestione associata delle funzioni relative al rilascio delle

autorizzazioni paesaggistiche e conseguente istituzione della Commissione locale per il paesaggio, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti contraenti ricercano una maggiore efficienza amministrativa ed una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio. ------

2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere, in ogni caso, a garantire l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi della professionalità e della responsabilità. ------

Art. 3 – Delega e sede-----

- 1. Lo svolgimento del servizio associato relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di competenza dei Comuni ai sensi delle vigenti norme di legge, viene delegato dai Comuni medesimi all'Unione, la quale accetta assumendone la gestione alle condizioni, norme e limiti indicati nella presente convenzione. ------
- 2. L'Unione adotta tutti i provvedimenti necessari all'organizzazione, programmazione e gestione del servizio associato e vi dà attuazione prevedendo, nel proprio bilancio, la spesa per il servizio ed adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi burocratici o politici. ------
- 3. I contratti necessari per lo svolgimento del servizio associato vengono stipulati dall'Unione.
- 4. La sede del servizio associato di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche è stabilita presso gli Uffici dell'Unione. -----

Art. 4 – Conferenza dei Sindaci-----

1. Le problematiche inerenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata sono demandate alla Conferenza dei Sindaci dei comuni che aderiscono al presente servizio.------

Art 5 – Istituzione della Commissione locale per il paesaggio -----

- 1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione Montana Valle Varaita ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32.
- 2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni associati.
- 3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica della presente convenzione.

Art. 6 - Composizione della Commissione

- 1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dalla Giunta dell'Unione su proposta vincolante della Conferenza dei Sindaci, secondo i criteri definiti all'art. 4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 come modificata dalla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640 e ss.mm.ii..
- 2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri di Commissioni Edilizie e/o di Commissioni Urbanistiche dei comuni associati, o, se dipendenti dell'amministrazione comunale associata, far parte dello Sportello Unico per l'edilizia come costituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..
- 3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e

l'adottato. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali dei comuni associati.

Art. 7. Durata in carica della Commissione

- 1. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
- 2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione non li abbia sostituiti.
- 3. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
- 4. I componenti della Commissione decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 6;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 5. La decadenza é dichiarata dalla Giunta dell'Unione.
- 6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 8. Funzionamento della Commissione per il paesaggio

- 1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
- 2. La Commissione, su convocazione del responsabile dell'ufficio competente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi

dettati dalle leggi procedimentali di settore e comunque ogni volta che il funzionario lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari.

- 3. Le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte dal funzionario responsabile dell'ufficio o da altro dipendente dell'Unione a ciò espressamente delegato dallo stesso responsabile.
- 4. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici dell'Unione istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
- 5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
- 6. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio dell'Unione competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
- 11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 12. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 9. Gestione delle procedure autorizzative

- 1. La funzione di carattere amministrativo, ed in particolare la gestione dell'iter procedurale dovrà seguire le normative vigenti in materia e nello specifico il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., nonché le leggi e disposizioni normative emanate dalla Regione Piemonte.
- 2. La Commissione locale per il paesaggio potrà, nel rispetto delle norme vigenti, dotarsi di autonomo regolamento di gestione delle pratiche finalizzato a garantire l'uniformità di trattamento delle istanze.

Art. 10 - Nomina del responsabile del servizio-----

1. L'incarico di direzione del servizio associato viene conferito dal Presidente dell'Unione, secondo le modalità e le procedure vigenti presso tale ente, a dipendente dell'Unione in possesso dei necessari requisiti.-----

2. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza. -----Art. 11 – Compiti e funzioni del Responsabile del servizio. -----1. Al responsabile del servizio compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, secondo quanto disposto nella presente convenzione. 2. Nell'ambito di tale responsabilità, egli può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento. ------3. All'ufficio sono assegnate risorse umane, finanziarie, funzionali e tecniche adeguate ed idonee a raggiungere gli scopi fissati dalla normativa di riferimento. -----Art. 12 - Formazione e aggiornamento-----1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. 2. A tal fine l'Unione ed i Comuni associati, compatibilmente con le risorse disponibili, programmano e curano, in modo uniforme, la formazione ed il costante aggiornamento professionale del Responsabile del servizio nonché del personale che interagisce con l'ufficio competente. Art. 13 - Dotazioni conferite al servizio associato-----1. Gli oneri sostenuti dall'Unione per le spese di gestione, di personale, di utenza della sede centrale di servizio, di manutenzione dell'attrezzatura

informatica e di materiale di consumo sono rendicontati nell'ambito della

spesa soggetta a riparto. ------Art. 14 – Rapporti finanziari-----1. I contraenti provvedono al conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione mediante i trasferimenti finanziari annuali da parte degli enti stessi------2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati all'Unione, la quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato, iscritte nei competenti titoli del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale. ------3. L'ammontare annuo della quota dei trasferimenti a carico di ciascun Comune è determinato forfettariamente e provvisoriamente in € 500,00; 4. I trasferimenti da parte dei Comuni aderenti, di cui al precedente comma 3, sono versati all'Unione anticipatamente rispetto alle spese da fronteggiare e precisamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile. -----5. La Conferenza dei Sindaci, su richiesta dell'Unione, valuterà la definizione dei costi effettivamente sostenuti e provvederà ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni all'importo precedentemente indicato in via provvisoria. Eventuali costi eccedenti la quota forfettaria indicata al comma 3, saranno ripartiti sulla base delle pratiche effettivamente attivate da ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. I versamenti relativi al rimborso degli eventuali maggiori costi, dovranno concludersi entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno di riferimento. 6. Compete alla Conferenza dei Sindaci, ove ritenuto opportuno, apportare

le necessarie modifiche alle modalità di riparto.

Art. 15 – Tariffe
1. I servizi resi dal servizio associato potranno essere soggetti al pagamento
di spese o diritti determinati dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge
Art. 16 – Durata
1. La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data
della sua stipulazione
2. Le parti possono concordare espressamente il rinnovo della convenzione
con nuova delibera consiliare degli enti aderenti
Art. 17 – Recesso unilaterale
1. Prima della scadenza stabilita dall'art. 16, l'Unione e ciascun Comune
hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione purché alle altre
parti sia dato formale preavviso, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o
PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello della comunicazione di cui al comma precedente
Art. 18 – Garanzie e responsabilità
1. L'Unione e i Comuni sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni
aspetto, nei confronti reciproci e dei terzi, ciascuno per i propri impegni,
competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla
presente convenzione
Art. 19 – Pubblicità della Convenzione
1. Alla presente Convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.
2. Copia della stessa Convenzione deve inoltre essere sempre tenuta a
disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne
possa prendere visione o estrarre copia

Art. 20 - Rinvio alle norme generali		
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si f		
rinvio alla normativa vigente in materia di "beni culturali e del paesaggio"		
ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed		
integrazioni		
Art. 21 – Entrata in vigore		
1. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sua		
sottoscrizione da parte di tutti gli associati (data ultima sottoscrizione)		
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis Legge n.		
241/1990 (date come risultanti dall'apposizione delle firme digitali)		
Letto, confermato e sottoscritto.		
Unione Montana Valle Varaita		
Comune di xxx		
Comune di xxx		
Comune di xxx		